

PAOLO PITTARO

Titolare di Diritto Penale nell'Università di Trieste

IL CODICE PENALE SLOVENO

1.- Per un ordinamento giuridico la promulgazione di un nuovo codice appare sempre come un episodio di grande rilievo. Specie se trattasi del codice penale, ove la posta in gioco è di estrema importanza. Da un lato, lo Stato, con tutta la forza della sua sovranità, che getta sul tavolo la sanzione più grave di cui può disporre: la pena detentiva; dall'altro lato, l'individuo, che vede esposto il suo bene più prezioso: la libertà personale.

Disciplina giuridica complessa, il diritto penale, di grande fascino, ma anche dal volto tragico, ove la creazione e l'esegesi della norma può sì svolgersi in un laboratorio asettico, ma i cui risultati, alla fine dell'opera, si scontano sempre sulla pelle del singolo.

Giostrando fra i due valori in contrapposizione (l'autorità dell'ordinamento; la libertà dell'individuo), esso non può prescindere dall'ideologia di fondo che ispira il legislatore. Il codice penale, allora, diviene la cartina di tornasole che rivela, con immediatezza, lo spirito che anima l'ordinamento: autoritario o democratico, totalitario o liberale. E sono gli istituti del codice penale a mettere in luce le scelte caratterizzanti, lo spessore, la coerenza o le contraddizioni di una politica del diritto che si fa politica criminale.

Il nuovo codice penale sloveno, come tutti i codici penali (e di procedura penale), non può sottrarsi a questa prima chiave di

lettura. Il codice, peraltro, si presenta particolarmente significativo per precipue ragioni storico-politiche. La Slovenia, da un lato, proviene da un'esperienza di socialismo reale o, comunque, *sui generis*, caratterizzata dall'autogestione; dall'altro lato, trattasi di uno Stato di recente indipendenza, ma sorto nell'ambito di un precedente Stato federale. Il diritto penale, pertanto, era in precedenza regolato sia da un codice penale sloveno sia da un codice penale federale jugoslavo; ed i valori sottesi, soprattutto a quest'ultimo, erano ispirati ad una ideologia, quella comunista, ora in frantumi e comunque già da tempo in evoluzione.

In fondo, quello del 1995 è il *primo* codice penale della Slovenia: come evidenziato dal prof. Ljubo Bavcon nella sua incisiva *Introduzione* al volume che presentiamo, la Slovenia negli ultimi due secoli ha visto avvicinarsi dapprima la legislazione penale austriaca, poi quella del Regno di Jugoslavia e, infine, quella della Jugoslavia post-bellica, inizialmente caratterizzata da pesanti abusi per fini politici, ove il diritto penale diveniva strumento per la lotta di classe, per la repressione dell'antagonista politico e del dissenso, per poi, lentamente ed a fatica, svincolarsi, ma mai del tutto, da tale condizionamento politico ed ideologico. Ne deriva, ottenuta l'indipendenza nel 1991, la necessità, già avvertita sin dalla fine degli anni Ottanta, di un proprio codice penale: che verrà elaborato da un'autorevole Commissione di operatori del diritto penale, presieduta proprio dal prof. Bavcon.

In questo ampio contesto, allora, il codice penale sloveno del 1995 si presenta sì come una *novità*, ma anche come una *reazione* ad esperienze del passato, nonché, per certi versi, come *continuità* di ciò che del passato si ritiene positivo e che non si vuole rinnegare.

Non è certo questa la sede per delineare, con accurato linguaggio giuridico, i principali istituti del *corpus* penale sloveno. Ci basti rimarcarne solamente lo schema ed i tratti che, a nostro sommo avviso, lo caratterizzano.

2.- Innanzi tutto, nel codice riscontriamo un *animus* verso un diritto liberal-democratico, in linea con l'assetto di analoghi codici occidentali: l'affermazione dei principi di legalità e di sussidiarietà, la concezione della pena criminale intesa come *extrema ratio*, il riconoscimento della c.d. concezione normativa della colpevolezza, per cui presupposto della punizione è la volontà colpevole del soggetto, cui possa muoversi un giudizio di effettiva rimproverabilità. Parimenti, vengono recepiti i più recenti *trends* del movimento internazionale di riforma del diritto penale, quale la responsabilità penale delle persone giuridiche ovvero la pena pecuniaria espressa a tassi giornalieri, in modo da evitarne la disuguale afflittività relativa alle diverse condizioni economiche del reo.

Affatto presente, poi, l'ansia di dare riconoscimento ai diritti dell'uomo: un apposito Capitolo (il 35°) è dedicato proprio ai "Reati contro l'umanità e contro il diritto internazionale", ove vengono riportate, e trasfuse in norme interne, disposizioni con-

tenute in Atti sovranazionali sui diritti dell'uomo, espressi in ambito ONU (il "Patto internazionale sui diritti civili e politici") ovvero del Consiglio d'Europa (la "Convenzione europea dei diritti dell'uomo"). Inoltre, nel codice sono inserite, qua e là, quasi a macchie di leopardo, norme incriminatrici ispirate ad esigenze di questo tipo: ad esempio, il delitto di discriminazione (art. 141), quello di violazione della dignità umana con abuso d'ufficio e dei relativi poteri (art. 270) ovvero quello, particolarmente significativo, di suscitamento dell'odio, del conflitto o dell'intolleranza per motivi nazionali, razziali o religiosi (art. 300).

D'altra parte, si riscontrano delle norme certamente riconducibili all'esperienza autoritaria del passato, come riaffermazione sia di libertà prima compresse, sia di esperienze non rinunciabili. Dal primo profilo, ricordiamo tutto un Capo (il 17°) dedicato ai reati contro il diritto di voto e contro le elezioni; dall'altro, certi reati in materia di rapporti di lavoro o di previdenza sociale (Capo 22°), ovvero contro l'economia (Capo 24°), ove spicca il reato di violazione del diritto di partecipare alla gestione dell'impresa.

3.- Ed il tutto in un contesto – e questo è un tratto altamente caratterizzante – di *codificazione globale*. A tutti è ben noto come attualmente si stia vivendo (e ce ne lamentiamo) l'età della c.d. decodificazione, dominata dall'inflazione di leggi penali speciali: ebbene, il nuovo codice penale sloveno recupera, invece, il principio della centralità del codice, cercando di inserire tutte le

possibili fattispecie incriminatrici in una parte speciale molto ampia.

Così, riscontriamo le classiche fattispecie di reato, più o meno analoghe a quelle che conosciamo, ma ampliate secondo percezioni di attualità e di modernità. Si vedano i reati contro la salute umana, contro la sicurezza generale delle persone e del patrimonio, contro la sicurezza della circolazione pubblica, contro il paesaggio, contro l'ambiente, contro i beni naturali.

4.- Parimenti, grande attenzione e dettagliata disciplina è stata dedicata al sistema sanzionatorio che contempla, accanto alle tradizionali pene criminali, le sanzioni ammonitive, le misure di sicurezza e le misure educative, ove largo spazio è stato dedicato alle sanzioni nei confronti dei rei minorenni (intesi nelle varie fasce d'età). A tale proposito, deve rilevarsi come uno dei pregi del codice sia la sua concretezza, con l'abbandono di pene-manifesto con limiti edittali altissimi. Non esiste, infatti, la pena dell'ergastolo, rara è la pena a 20 anni di detenzione, mentre il massimo della pena arriva, in genere e per i reati più gravi, ai 15 anni di pena detentiva.

5.- In questo scarno schema sommariamente delineato si inserisce quella che, a nostro avviso, sembra essere la chiave, la linea guida del nuovo codice penale sloveno: il concetto di *pericolosità* della condotta: in ultima istanza, il reato è costituito, per definizione, da un'attività pericolosa del soggetto.

È una scelta chiara e precisa. Ma tutt'altro che facile. Appare arduo, infatti, conciliare il concetto di pericolosità, da un lato, con quelli, altrettanto rilevanti, di tipicità e di offensività, e, dall'altro lato, con quello di materialità.

Dal primo profilo, il codice ritiene che un fatto tipico, cioè affatto conforme alla fattispecie astratta di reato, possa, nella sua realtà storica, non essere pericoloso. Donde la sua irrilevanza penale. Istituto simile alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dal diritto penale minorile italiano e che, fra accese e non sopite discussioni, alcune forze politiche di casa nostra vorrebbero estendere all'intero sistema penale.

Dal secondo profilo, l'accento posto sulla pericolosità della condotta porta il codice sloveno a prevedere la punibilità del tentativo di reato, anche quello inidoneo, alla stessa stregua del reato consumato. Conseguenza inevitabile: se ciò che conta è la pericolosità della condotta, il risultato della stessa passa in second'ordine. Questo apparente sacrificio del principio di materialità sull'altare della pericolosità allerta subito l'interprete, che paventa una riduzione delle garanzie individuali ed un irrigidimento su posizioni autoritarie. Il legislatore sloveno del 1995 con tutta probabilità se ne rende conto ed instaura un delicato gioco di equilibri, che si regge sulla discrezionalità del giudice. Vero, dunque, che sussiste tale equiparazione tra il reato tentato e quello consumato, ma al giudice viene attribuito il potere discrezionale di ridurre o perfino di condonare la pena.

6.- Ecco, un'ulteriore e, forse, più eclatante caratteristica di questo codice è costituita dall'estesa *discrezionalità* concessa al giudice. Discrezionalità che viene ad operare in una nutrita serie di istituti: ad esempio, nell'ambito della pena edittale e della sua irrogazione (si noti che, in linea di massima, non sono previste le classiche circostanze attenuanti od aggravanti extraedittali); discrezionalità nelle sanzioni ammonitive, con varie possibilità di trasformazione e di revoca, nelle misure di sicurezza, nelle misure educative, nella possibilità di infliggere una pena pecuniaria accessoria nei reati a scopo di lucro; ed ancora: discrezionalità di abbandonare il criterio dei tassi giornalieri se ritenuto inadeguato, stabilendone uno affatto diverso, nonché la possibilità di condonare la pena nei reati colposi, se le conseguenze stesse del reato sono tali per il reo da rendere la condanna evidentemente ingiustificata. Una vasta discrezionalità, per tacere di ulteriori esempi, a volte vincolata ai parametri previsti per i singoli istituti di riferimento, a volte da ritenersi affatto libera. Discrezionalità, si noti, sempre del giudice della cognizione, posto che non sono previste altre figure giurisdizionali, come quelle, per noi familiari, del giudice dell'esecuzione o della magistratura di sorveglianza.

Al di là delle norme, appare innegabile che il sistema penale sloveno nutre una decisa fiducia nei suoi giudici; ovvero, e questa potrebbe essere l'altra faccia della medaglia, che l'ampio potere discrezionale attribuito alla magistratura è residuo di un certo *paternalismo* (si pensi alle pene "educative") nei rapporti fra autorità e cittadini.

7.- In definitiva, il codice, pur con certi irrigidimenti soggettivistici che ha cercato di tenere in un non facile equilibrio, ha effettuato delle chiare scelte di fondo relative al rispetto ed alla tutela dei diritti dell'uomo, alla concezione normativa della colpevolezza (che comporta il principio della conoscenza o della conoscibilità della norma), dei fondamentali principi (primi quelli di legalità e di sussidiarietà), propri di un ordinamento giuridico moderno e democratico.

Certo, appare necessario, sul piano effettuale, un attento *monitoraggio* sulla sua applicazione, sulla giurisprudenza che gradatamente viene formandosi.

Né può escludersi, anzi, appare prevedibile, anche a detta degli stessi compilatori, che, prima o poi, alcuni aggiustamenti, alcune rettifiche, si imporranno.

Rimane, però, fermo il rilievo che la strada è stata tracciata e che non si potrà più ritornare indietro: è la strada dello Stato di diritto, delle garanzie individuali, di una concezione liberale del diritto penale. Forse sorgeranno inevitabili le tentazioni di volgere lo sguardo all'indietro, ai condizionamenti del passato. Ma la direzione è quella. Anche perché quella è l'unica strada che ieri portava in Europa e che oggi percorre tutta l'Europa.

Sono più di due secoli, ormai, dai tempi di Cesare Beccaria in poi, che il diritto penale viene considerato come un argine giuridico per impedire abusi ed involuzioni autoritarie da parte di chi detiene il potere. Non a caso un famoso criminalista lo ha definito la *Magna Cartha* del reo. Allora, un sistema penale chiaro, con pene certe, non necessariamente elevate, ma rapidamen-

te ed effettivamente irrogate e scontate, è anche il mezzo più efficace per la lotta al crimine: concetti che, oramai, dovrebbero essere patrimonio di tutta una civiltà giuridico-penale. A questo punto, il diritto penale diviene anche tavola di valori per l'orientamento culturale dei consociati: ed un sistema penale (quindi: anche processuale) che sia concretamente in grado di rendere giustizia diviene un importante strumento di *educazione alla legalità*.

8.- È alla luce di queste considerazioni, per quanto sommarie, che riteniamo vada letta la traduzione in lingua italiana del codice penale sloveno. E va a merito di Natalina Folla averne compreso il rilievo ed essersene fatta promotore: la traduzione di base di Marco Ukmar è stata oggetto di accurata revisione nella terminologia giuridica grazie alla competenza del dott. Zvonko Fišer e tramite un costante confronto, per ogni singolo termine, con la stessa dott.ssa Folla. È un'opera che parte da lontano, che è durata a lungo e confidiamo che il risultato sia proporzionale alle energie profuse per tanto tempo.

Ogni traduzione, ogni *buona* traduzione, si presenta come un'operazione culturale di grande utilità. Tradurre significa superare un ostacolo, quello linguistico; significa andare oltre, portare oltre: *trans-ducere*. Portare oltre e mettere a disposizione di altri un bagaglio di notizie, di dati, di esperienze, che altrimenti non sarebbero conosciute ovvero conoscibili con fatica.

Questa traduzione consente al legislatore, agli organi istituzionali ed ai giuristi sloveni di diffondere il proprio diritto posi-

tivo nel settore penale. Consente ai penalisti italiani di approfondirne la conoscenza, compararne gli istituti, entrare in contatto, dialettico e costruttivo, con i penalisti sloveni: il che è stato fatto e confidiamo si consolidi e si estenda vieppiù per l'avvenire. Consente alla comunità di lingua italiana residente nel territorio sloveno di leggere anche nella propria lingua madre un importante testo normativo dello Stato che li ospita o cui appartengono. Tutti profili che riteniamo positivi e fonte di crescita culturale.

9.- Princìpi fondamentali del diritto penale, tutela dei diritti dell'uomo, garanzie per il cittadino e rispetto delle regole, funzione di orientamento culturale, educazione alla legalità: parole chiave e concetti forti che hanno accompagnato questo nostro breve dire. Sono i valori del diritto penale in cui crediamo. Sono i valori che vediamo anche condivisi dai colleghi sloveni. Sono i valori che devono stimolarci, tutti assieme, giorno dopo giorno, nel nostro compito di insegnamento e di ricerca scientifica.